

Publicato il 26/04/2024



N. 01421/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 417 del 2024, proposto da Angelo Sceusa, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Ardito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Palermo, Piazza V. E. Orlando 33;

contro

Comune di Cerda - Comando di Polizia Municipale del Comune di Cerda, non costituito in giudizio;

Istituto Istruzione Secondaria Superiore Stenio di Termini Imerese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;

nei confronti

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,

domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Cerda, di cui alla nota prot. n. 288 del 5 gennaio 2024;

2) dell'ordinanza n. 39 del 21 novembre 2022 del Sindaco del Comune di Cerda, mai comunicata al ricorrente e dallo stesso conosciuta soltanto in data 5 gennaio 2024, a seguito di riscontro ad istanza di accesso agli atti;

3) degli altri provvedimenti presupposti e consequenziali, non conosciuti dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Istituto Istruzione Secondaria Superiore Stenio di Termini Imerese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 5 marzo 2024 e depositato il 28 marzo successivo, il ricorrente - premesso di essere comproprietario (unitamente al fratello) di un'area sita nel territorio del Comune di Cerda, identificata al N.C.E.U. al foglio 9, p.lla 277, sub. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, la quale si trova in prossimità del cancello di ingresso della succursale dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Stenio", di Termini Imerese - ha impugnato il provvedimento, di cui alla nota prot. n. 288 del 5 gennaio 2024, con il quale il Comando di Polizia Municipale del Comune di Cerda ha rappresentato: che l'area di proprietà del ricorrente "*costituisce l'unica entrata ai locali della scuola... da parte del pubblico e degli scolari...*"; che il

Dirigente scolastico dell'Istituto Stenio di Termini Imerese aveva avanzato apposita richiesta nel senso di individuare uno stallo nei pressi della scuola; che, quindi, con ordinanza sindacale n. 39 del 21 novembre 2022, mai comunicata al ricorrente, era stata istituita un'area di sosta riservata ai veicoli al servizio dei soggetti diversamente abili; che l'ordinanza n. 39 era stata pubblicata regolarmente e “..non si trova qui ragione per cui copia del provvedimento doveva essere personalmente consegnato ..”; che, comunque, in ordine alla suddetta area si sarebbe costituita una servitù di uso pubblico per *dicatio ad patriam*, stante la pretesa acquiescenza all'occupazione (di fatto) dell'area.

Del suddetto provvedimento nonché della richiamata ordinanza sindacale, il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, articolando le seguenti censure:

- 1) Violazione degli artt. 1, 7, 8 e 10 della L. n. 241/1990 e degli artt. 9, 10 11 e 12 della L.R. n. 7/2019 - Violazione del principio di partecipazione procedimentale - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per sviamento dalla causa e illogicità manifesta.
- 2) Violazione degli artt. 832 ed 834 c.c. - Violazione dell'art. 42 della Costituzione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, sviamento dalla causa - Genericità.
- 3) Violazione sotto altro profilo degli artt. 832 ed 834 c.c. - Violazione dell'art. 42 della Costituzione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, sviamento dalla causa - Genericità - Violazione degli artt. 14, 37, 39 e 40 del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, travisamento ed illogicità manifesta - Genericità - Mancata comparazione degli interessi.
- 4) Violazione, sotto altro profilo, degli artt. 832 ed 834 c.c. - Violazione dell'art. 42 della Costituzione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, sviamento dalla causa - Genericità - Violazione degli artt. 14, 37, 39 e 40 del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) - Eccesso di

potere per difetto di istruttoria, di motivazione, illogicità manifesta - Genericità - Mancata comparazione degli interessi.

Sebbene ritualmente intimato, il Comune di Cerda non si è costituito in giudizio.

Si sono invece costituiti, con memoria di mera forma, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Istituto Istruzione Secondaria Superiore Stenio Termini Imerese.

Alla camera di consiglio del 9 aprile 2024, il Presidente del Collegio ha dato avviso circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, e la causa è stata posta in decisione.

Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti.

Risulta prioritario l'esame del secondo motivo con cui parte ricorrente contesta l'esistenza della servitù di uso pubblico.

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la costituzione su una strada di un diritto di servitù di uso pubblico richieda la sussistenza di tre concorrenti elementi: a) l'esercizio del passaggio e del transito *jure servitutis publicae* da parte di una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall'appartenenza ad un ambito territoriale; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico; c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi anche nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile, ossia nel comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d'uso della strada (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 04/04/2024, n. 1300, che a sua volta richiama Cons. Stato, Sez. II 18 maggio 2020, n. 3158; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 4 aprile 2022, n. 2296).

Nel caso di specie - posto che l'assoggettamento di una via privata alla pubblica

utilità richiede un'adeguata motivazione in ordine alla concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze collettive nonché un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico come, ad esempio, la protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile - difetta non soltanto la prova di tale acquisizione, ma anche il requisito del comportamento continuativo del proprietario, prolungato da tempo immemorabile, che metta a disposizione della collettività il bene.

Peraltro, come si desume dagli atti di causa, l'ordinanza sindacale impugnata risale al 2022 e in precedenza il Comune intimato aveva individuato e delimitato due stalli destinati al parcheggio dei mezzi a servizio dei disabili, nell'area pubblica antistante il cancello presente all'altezza del civico 42 B, nei pressi dell'Istituto Stenio, circostanza questa, che costituisce un'ulteriore conferma dell'insussistenza di un titolo (anche sotto forma di protrazione dell'uso da tempo immemorabile) valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico.

Risulta inoltre fondato anche il primo motivo atteso che, nel caso di specie, non soltanto l'avvio del procedimento tendente all'istituzione della sosta vietata non è stato reso noto al ricorrente, ma non gli è stata comunicata neanche l'avvenuta adozione dell'ordinanza n. 39/2022.

Ed invero l'art. 7 della L. n. 241/1990 prevede che l'avvio del procedimento sia comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti oltre a quelli che per legge devono intervenire; inoltre le disposizioni contenute negli articoli da 7 a 13 della L. n. 241/1990 sono tutte finalizzate a garantire la partecipazione procedimentale ai soggetti che verrebbero pregiudicati dall'adozione del provvedimento finale.

Nel caso di specie il ricorrente, in qualità di comproprietario dell'area, vanta una posizione differenziata alla conoscenza del provvedimento rispetto alla generalità dei cittadini, che ne avrebbe imposto la specifica e diretta comunicazione; né risultano esplicitate negli atti impugnati ragioni particolari, che comunque avrebbero dovuto risultare dagli atti del procedimento, che avrebbero impedito la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento.

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico del Comune di Cerda e sono liquidate come da dispositivo; possono invece compensarsi nei confronti del Ministero dell'Istruzione e l'Istituto Istruzione Secondaria Superiore Stenio di Termini Imerese, considerato che il ricorrente ha impugnato atti riferibili esclusivamente al predetto Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Cerda al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori e refusione del contributo unificato; le compensa nei confronti del Ministero dell'Istruzione e l'Istituto Istruzione Secondaria Superiore Stenio di Termini Imerese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO